

## **Definizione del gruppo amministrazione pubblica e dell'area di consolidamento del Comune di Carnate**

### **PREMESSA**

---

Gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 redigono un bilancio consolidato che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- fornire all'amministrazione capogruppo un efficace strumento per programmare, gestire e controllare il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con la significativa eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 233-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, «*possono non predisporre il bilancio consolidato*»;
- predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

## ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni ente deve realizzare per arrivare alla stesura del bilancio consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale, oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente da consolidare.

### **FASE 1: Gli organismi, gli enti e le società partecipate dal Comune**

Questo Comune, alla data del 31/12/2023, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

Ente/Società	Quota Comune di Carnate	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
OFFERTA SOCIALE A.S.C	3,87%	Azienda Speciale Consortile operante nel settore dei servizi socioassistenziali	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
BRIANZACQUE S.R.L	0,63%	Società capitale interamente pubblico <i>in house</i> operante in ambito del servizio idrico integrato	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
CEM Ambiente S.P.A.	1,51%	Società a capitale interamente pubblico <i>in house</i> operante in ambito dei servizi di igiene urbana	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST (P.A.N.E.)	4,04%	Consorzio tra enti pubblici per la gestione del Parco Agricolo Nord Est	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
CUBI Culture Biblioteche in rete Azienda speciale consortile	1,16%	Azienda Speciale di cui al D.Lgs. 267/2000 avente per scopo la gestione di servizi bibliotecari, archivistici e culturali	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato

## **FASE 2: Individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile**

Il secondo elenco è redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono il “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’art. 1, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti dei quali la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita

il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

### **INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO**

È stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

Gli enti e le società incluse nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune sono i seguenti **(Elenco A)**:

Ente/Società	Quota Comune di Carnate	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
OFFERTA SOCIALE A.S.C	3,87%	Azienda Speciale Consortile operante nel settore dei servizi socioassistenziali	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
BRIANZACQUE S.R.L	0,63%	Società capitale interamente pubblico <i>in house</i> operante in ambito del servizio idrico integrato	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
CEM Ambiente S.P.A.	1,51%	Società a capitale interamente pubblico <i>in house</i> operante in ambito dei servizi di igiene urbana	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST (P.A.N.E.)	4,04%	Consorzio tra enti pubblici per la gestione del Parco Agricolo Nord Est	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
CUBI Culture Biblioteche in rete Azienda speciale consortile	1,16%	Azienda Speciale di cui al D.Lgs. 267/2000 avente per scopo la gestione di servizi bibliotecari, archivistici e culturali	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato

### **FASE 3: Gruppo Bilancio Consolidato**

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

*“Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

*a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione."

Per questo Comune i parametri, rispetto al consuntivo 2022, risultano essere i seguenti:

<b>Voce</b>	<b>Dati Comune di Carnate</b>	<b>3% soglia di irrilevanza</b>
TOTALE DELL'ATTIVO	31.740.268,05	952.208,04
PATRIMONIO NETTO	24.124.378,94	723.731,37
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	5.936.979,29	178.109,38

**VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI  
DELL'INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE  
DI CARNATE**

Ente/Società	Quota al 31/12/2023	Partecipazione	TOTALE ATTIVO 31/12/2023	PATRIMONIO NETTO 31/12/2023	TOTALE RICA VI 31/12/2023	RILEVANTE / NON RILEVANTE
OFFERTA SOCIALE A.S.C	3,87%	Partecipazione diretta	12.509.359	50.001	23.670.745	Rilevante
BRIANZACQUE S.R.L.	0,63%	Partecipazione diretta in house	442.637.181	205.125.111	129.819.994	Rilevante
CEM Ambiente S.P.A.	1,51%	Partecipazione diretta in house	85.998.073	59.144.866	86.573.377	Rilevante
CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST (P.A.N.E.)	4,04%	Partecipazione diretta	3.463.596	936.943	487.110	Rilevante
CUBI Culture Biblioteche in rete Azienda speciale consortile	1,16%	Partecipazione diretta	536.277	298.916	544.737	Rilevante

Per le società il calcolo dell'irrilevanza è stato effettuato rapportando i dati di bilancio al 31/12/2022 di società ed Enti ai dati di bilancio al 31/12/2022 del Comune di Carnate. Si procederà successivamente alla verifica della sussistenza dell'irrilevanza anche alla luce dei bilanci consuntivi al 31/12/2023 quando si renderanno disponibili.

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che **le società, le quali rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Carnate sono (Elenco B):**

Ente/Società	Quota Comune di Carnate	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
OFFERTA SOCIALE A.S.C	3,87%	Azienda Speciale Consortile operante nel settore dei servizi socioassistenziali	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
BRIANZACQUE S.R.L	0,63%	Società capitale interamente pubblico in house operante in ambito del servizio idrico integrato	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata

**Allegato 1**

CEM Ambiente S.P.A.	1,51%	Società a capitale interamente pubblico in house operante in ambito dei servizi di igiene urbana	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST (P.A.N.E.)	4,04%	Consorzio tra enti pubblici per la gestione del Parco Agricolo Nord Est	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
CUBI Culture Biblioteche in rete Azienda speciale consortile	1,16%	Azienda Speciale di cui al D.Lgs. 267/2000 avente per scopo la gestione di servizi bibliotecari, archivistici e culturali	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato